

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2963}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAFFIOLI, MOLINARI, BISA, CECCHETTI, LAZZARINI, MACCANTI,
MATONE, NISINI, ZOFFILI**

Disposizioni concernenti la stipulazione di convenzioni tra i comuni e le istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività didattiche extracurricolari presso biblioteche e altri spazi pubblici di proprietà comunale

Presentata l'11 giugno 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge nasce dalla consapevolezza della difficoltà, da parte delle famiglie e degli studenti, di disporre, in orario extrascolastico, di spazi adeguati dove poter non solo proseguire il percorso di istruzione e formazione garantito dal sistema scolastico, ma anche sviluppare attitudini e talenti, avviare o alimentare relazioni e consolidare il proprio percorso di crescita, nonché dall'esigenza di offrire agli studenti, in particolare a quelli appartenenti a contesti sociali più fragili, maggiori opportunità educative, formative e di crescita anche oltre l'orario scolastico ordinario.

Negli ultimi anni, infatti, questa crescente necessità di spazi adeguati allo svolgimento di attività pomeridiane di sup-

porto allo studio e recupero delle competenze, di laboratori culturali e di iniziative di orientamento è emersa in tutta la sua stringente emergenza.

Esistono però, in molti comuni, biblioteche, sale civiche, musei e altri spazi pubblici già aperti nel pomeriggio, ossia luoghi preposti alla lettura, alla concentrazione e alla crescita culturale, spesso sottoutilizzati rispetto al loro potenziale educativo, che paiono naturalmente predisposti a costituire una valida risposta alle esigenze soprarichiamate.

La presente proposta di legge intende quindi valorizzare tali strutture comunali già disponibili, promuovendo una collaborazione stabile tra i comuni e le istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di rendere più

semplice e sistematico l'utilizzo di tali spazi per le attività didattiche extracurricolari, garantendo nel contempo regole chiare in materia di organizzazione, sicurezza, responsabilità e vigilanza degli studenti.

La presente proposta di legge mira, inoltre, a contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa, favorendo l'organizzazione e la promozione di attività pomeridiane gratuite, accessibili a tutti, anche delle famiglie che non possono sostenere servizi privati di supporto allo studio, nonché a offrire ai giovani luoghi sicuri di aggregazione, in cui possano confrontarsi positivamente con i coetanei e gli adulti di riferimento, contrastando e riducendo il rischio di disagio giovanile, offrendo altresì

la possibilità di un percorso di crescita più equilibrato.

Ciò permette, peraltro, di valorizzare la funzione anche sociale delle biblioteche e degli spazi comunali, che possono diventare veri presidi educativi di prossimità, contribuendo a rafforzare la comunità locale e il rapporto tra le istituzioni, i giovani e il territorio.

In conclusione, la presente proposta di legge vuole offrire una risposta concreta, semplice e immediatamente applicabile ai bisogni degli studenti e, in particolare, alla loro necessità di poter svolgere attività didattiche extracurricolari pomeridiane, utilizzando in modo più efficace le risorse pubbliche esistenti e radicate nel territorio.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata a contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa, a prevenire il disagio giovanile nonché a valorizzare biblioteche e altri spazi pubblici di proprietà comunale già destinati ad attività culturali, educative e sociali attraverso la promozione della collaborazione tra i comuni stessi e le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

Art. 2.

(Convenzioni tra i comuni e le istituzioni scolastiche)

1. I comuni e le istituzioni scolastiche aventi sede nel medesimo territorio ovvero nei comuni limitrofi possono stipulare convenzioni al fine di consentire lo svolgimento, in orario pomeridiano, di attività didattiche extracurricolari presso biblioteche e altri spazi pubblici di proprietà comunale già destinati ad attività culturali, educative o sociali, qualora tali spazi siano già predisposti per l'apertura al pubblico, il loro utilizzo sia compatibile con le attività ordinarie di ciascuna struttura e siano rispettate le condizioni di sicurezza, capienza e accessibilità previste dalla normativa vigente.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono definite nel rispetto dell'autonomia scolastica ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, delle prerogative istituzionali e organizzative dei comuni nonché della normativa vigente in materia di gestione del patrimonio pubblico.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 possono altresì essere stipulate tra più comuni nonché con sistemi bibliotecari e reti museali territoriali, mediante le forme di

gestione associata previste dall'ordinamento vigente.

4. L'utilizzo degli spazi di cui al comma 1 non comporta la modifica della destinazione d'uso degli immobili e non pregiudica la funzione pubblica originaria degli stessi.

5. L'Associazione nazionale dei comuni italiani promuove la predisposizione di uno schema di convenzione.

Art. 3.

(Attività educative e formative extracurricolari)

1. Negli spazi di cui all'articolo 2 possono essere svolte le seguenti attività:

- a) supporto allo studio;
- b) laboratori di lettura, scrittura e comprensione del testo;
- c) attività di recupero e potenziamento delle competenze;
- d) corsi di lingua e alfabetizzazione;
- e) attività di educazione digitale e di utilizzo consapevole delle tecnologie;
- f) laboratori culturali, artistici e scientifici;
- g) attività di orientamento.

2. Le attività di cui al comma 1 devono in ogni caso essere compatibili con le caratteristiche degli spazi utilizzati, le attrezzature e le dotazioni tecniche ivi presenti e la destinazione pubblica degli spazi medesimi.

Art. 4.

(Tutela della sicurezza)

1. Le attività previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 2 si svolgono nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione degli incendi, igiene, accessibilità e tutela dei minori.

2. La responsabilità della vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni stipulate ai

sensi dell'articolo 2 è attribuita al soggetto individuato nella convenzione.

3. Il comune mantiene la responsabilità relativa alla gestione e alla manutenzione degli immobili nonché agli adempimenti in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente, secondo quanto stabilito dalla convenzione.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, destinato al finanziamento delle attività didattiche extracurricolari da svolgere in orario pomeridiano presso biblioteche e spazi pubblici di proprietà comunale. Agli oneri di cui al primo periodo si prevede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 30.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di partecipazione e di finanziamento delle istituzioni scolastiche.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0200870